DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E DI ULTERIORI BENEFICI ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE.

Articolo 1. Finalità dell'intervento a sostegno dello sport cittadino

Nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune di Castellanza è contemplata la promozione dello sport, come indicato dall'art.11, c.2 dello Statuto comunale.

Per sport si intende l'attività fisica volta a mantenere in efficienza il corpo, anche svolta all'interno di discipline sportive praticate nel rispetto di regole codificate con intenti ludici o agonistici.

Il Comune di Castellanza sostiene lo sport per favorire il progresso civile della comunità cittadina. Lo sport, infatti, contribuisce alla crescita sociale, aggregativa e, a lungo termine, all'ampliamento del benessere della Città. Il Comune di Castellanza intende quindi incentivare la promozione della pratica sportiva e la sua diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino.

Articolo 2. Criteri dell'intervento a sostegno dello sport cittadino

In particolar modo, il Comune intende incentivare e aumentare l'accesso alle attività sportive a livello sia amatoriale che agonistico da parte dei giovani castellanzesi e pertanto si prefigge il sostegno alle Associazioni/Società sportive senza fini di lucro che favoriscono la pratica dello sport da parte dei giovani della Città.

Il Comune di Castellanza individua nelle Associazioni/Società sportive senza fini di lucro maggiormente radicate nel territorio, o perché fondate e sviluppate nel tessuto cittadino da lungo tempo, o perché dotate di rilevanza significativa, i soggetti attuatori dei propri indirizzi in merito alle politiche in favore dello sport; a tali associazioni sono quindi concesse agevolazioni e/o benefici specifici.

Le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, come previsto dall'art. 90, c.17 della L. 289/2002, possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica;
- c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro.

Articolo 3. Tipologie di beneficio: Patrocinio semplice

Il patrocinio semplice consiste nella concessione dell'utilizzo dello stemma del Comune. La concessione è diretta a sostenere singoli eventi sportivi, manifestazioni sportive, tornei, giochi, raduni e simili organizzati da Associazioni e Società sportive purché attinenti il territorio di Castellanza e di interesse pubblico.

La concessione di patrocinio veicola un messaggio pubblico di adesione e sostegno da parte del Comune all'evento patrocinato.

Il patrocinio semplice è una concessione discrezionale rilasciata dall'Assessore allo Sport eventualmente sentito il parere della Giunta Comunale.

Il patrocinio viene concesso su richiesta scritta della associazione nella quale deve essere descritto il dettaglio della manifestazione, eventuali tariffe per gli utenti, altri patrocini e/o sponsor.

La concessione del patrocinio comporta la riduzione del 50% sulle tasse di affissione e l'utilizzo dello stemma comunale con la dicitura " con il patrocinio Città di Castellanza – Assessorato allo Sport". Con il patrocinio possono essere concessi eventuali contributi materiali (coppe, trofei, gadgets, stampa manifesti, occasionale disponibilità gratuita degli impianti, e simili).

Articolo 4 . *Tipologie di beneficio*:agevolazione per l'utilizzo di impianti gestiti da Castellanza Servizi e Patrimonio srl (CSP)

La concessione dell'agevolazione per l'utilizzo di impianti consiste nella riduzione del costo di affitto degli impianti di proprietà comunale rimborsata dal Comune a titolo di costo sociale al Gestore.

Annualmente la Giunta Comunale definisce il budget massimo di contribuzione. Poiché tale budget può essere stabilito in anticipo rispetto alla definizione del bilancio comunale lo stesso potrà subire modifiche, anche in riduzione, in sede di definitiva approvazione dello stesso.

La misura dell'agevolazione è costituita da una <u>percentuale di rimborso</u> stabilita <u>in rapporto alla spesa sostenuta dalla Associazione/Società nel precedente anno sportivo</u> e documentata dal soggetto Gestore. La spesa sostenuta è quella definita dal consuntivo al 31 maggio.

Una ulteriore agevolazione viene concessa sulla base del <u>numero di residenti iscritti</u> alla Associazione/Società, minori di 25 anni e che hanno praticato l'attività sportiva nell'anno precedente in modo continuativo nelle strutture gestite da Castellanza Servizi e Patrimonio. L'effettivo utilizzo potrà anche essere documentato dal soggetto gestore. Di tali utilizzatori ogni Società sportiva deve documentare, annualmente, il tesseramento alla federazione di appartenenza e la disciplina praticata. La percentuale spettante a ogni Associazione viene definita in rapporto al totale dei residenti documentati da ciascuna società riferiti all'anno sportivo appena concluso.

L'agevolazione, inoltre, comprende un bonus correttivo, ovvero una quota economica a favore delle associazioni sportive che svolgono sport di squadra a livello agonistico all'interno delle strutture gestite da CSP in considerazione dei maggiori oneri logistici ed economici nella gestione dei campionati.

L'agevolazione concessa è vincolata all'effettivo utilizzo diretto da parte della Società richiedente; in caso di Polisportiva l'agevolazione è destinata alle singole discipline sportive che ne fanno parte al momento della richiesta delle ore all'inizio dell'anno.

Entrambe le agevolazioni, definite in percentuali, concorrono a quantificare il budget complessivo. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Amministrazione comunale rende note le percentuali mediante Avviso pubblico. Le percentuali sono individuate annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

Qualora la spesa preventivata dall'Associazione / Società sportiva sia inferiore al 70% del fatturato dell'anno precedente, l'Associazione perde il diritto a entrambi i tipi di agevolazione. In ogni caso l'agevolazione non verrà erogata in misura superiore all'importo dovuto per le ore previste di utilizzo degli impianti.

Qualora una Associazione maturi il possesso dei requisiti per l'accesso alla agevolazione, come previsto dal successivo articolo 8, questa non può essere concessa il primo anno della richiesta, ma l'Associazione matura il diritto ad ottenere l'agevolazione per l'anno sportivo successivo.

La domanda di agevolazione deve essere presentata all'Amministrazione comunale entro il 31 luglio di ogni anno in risposta ad apposito Avviso pubblico. L'agevolazione complessiva di ogni singola Associazione/società viene definitivamente quantificata entro il 30 settembre di ogni anno.

L'agevolazione(al lordo dell'IVA) viene erogata in due tranche (dicembre, giugno) dal Comune alla Castellanza Servizi e Patrimonio; l'ammontare dell'agevolazione viene quindi decurtato dalle fatture di ciascuna Associazione/società sportiva secondo gli accordi contrattuali tra queste ultime e il soggetto Gestore.

Articolo 5. *Tipologie di beneficio* : Contributo Straordinario

Il contributo economico a titolo straordinario può essere concesso unicamente in occasione di eventi sportivi di interesse pubblico aventi carattere di unicità e non ripetitivi.

Secondo quanto previsto dal Regolamento ex art.12 L.241/90 (approvato con deliberazioni del C.C. n.38 del 10/04/2000 e n.58 del 26/05/2000), le Associazioni / Società sportive devono presentare domanda (corredata di un piano economico di spesa per l'evento) all'Ufficio Sport che esamina la richiesta e ne informa la Giunta comunale. Il contributo straordinario è volto a parziale rimborso delle spese e può essere liquidato esclusivamente dietro rendicontazione delle stesse, corredata dalle pezze giustificative. Il contributo straordinario non può essere superiore allo sbilancio documento nella rendicontazione.

Articolo 6. *Tipologie di beneficio* : Contributo Ordinario

Con la concessione del contributo economico di tipo ordinario il Comune di Castellanza sostiene e promuove, nel suo complesso, l'attività della Associazione / Società sportiva beneficiante.

Secondo quanto previsto dal Regolamento ex art.12 L.241/90 (approvato con deliberazioni del C.C. n. 38 del 10/04/2000 e n.58 del 26/05/2000), le Associazioni / Società sportive devono presentare domanda (corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata e da una relazione di sintesi dei risultati ottenuti e delle attività svolte) all'Ufficio Sport che esamina la richiesta mediante i criteri di valutazione preventivamente approvati con deliberazione della Giunta comunale. Determinato il punteggio, l'Ufficio Sport applica il contributo corrispondente e ne informa la Giunta comunale.

Articolo 7. Requisiti dei destinatari dei benefici: Patrocinio, Contributo Ordinario, Contributo Straordinario

Possono accedere al patrocinio, al contributo straordinario, al contributo ordinario le Associazioni /Società sportive senza fini di lucro con sede nel territorio comunale, affiliate e non alla rispettiva federazione di appartenenza, con il proprio statuto e/o atto costitutivo depositato presso il Comune, che pratichino sia attività agonistica che amatoriale.

Articolo 8 . *Requisiti dei destinatari del beneficio*: Agevolazione per l'utilizzo di impianti gestiti da Castellanza Servizi e Patrimonio srl (CSP)

Possono accedere alla agevolazione per l'utilizzo di impianti gestiti da Castellanza Servizi e Patrimonio srl le Associazioni o Società sportive iscritte al registro del CONI aventi i seguenti requisiti:

- aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti da almeno cinque anni. Sono considerati validi gli anni di operatività nel territorio di Castellanza quelli delle associazioni sportive trasformatesi in altre Associazioni/Società a seguito di apposito atto di trasformazione, purché si mantenga lo scopo e la continuità dell'attività originaria. L'agevolazione verrà concessa alle Associazioni/Società sportive o singole discipline sportive facenti parte di una polisportiva purché aventi una propria sezione dotata di una specifica soggettività da cui emergano i seguenti elementi: numero di iscritti; numero di residenti; numero di anni della sede e operatività nella città di Castellanza;
- □ Con almeno il 70% dei propri iscritti *under* 25;
- □ Con statuto o atto costitutivo dal quale si evinca l'assenza di fini di lucro;
- effettuazione per i propri tesserati delle visite medico sportive obbligatorie per lo svolgimento di attività agonistica;
- regolare affiliazione ad una o più federazioni sportive nell'ultima stagione o in quella in corso.

Articolo 9. Requisiti dei destinatari dei benefici : Patrocinio, Contributo Straordinario

Possono accedere al patrocinio e al contributo straordinario anche Associazioni/ Società sportive <u>non</u> aventi sede nella città di Castellanza ma che operano prevalentemente sul territorio comunale o che svolgono sul territorio comunale l'evento per il quale è richiesto il beneficio. Allegato alla domanda di patrocinio deve essere presentato lo statuto e /o l'atto costitutivo della Associazione/Società, con specificati sede sociale e anno di costituzione.

Articolo 10. Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare controlli, in merito a tutte le domande di patrocinio e/o richieste di contributi e sulle dichiarazioni in esse contenute, nonché a tutti i documenti pervenuti dalle Associazioni / Società sportive (bilanci, relazioni, piani economici di spesa ...).

Le Associazioni/Società sportive sono tenute a collaborare fattivamente per favorire lo svolgimento delle operazioni di controllo mediante la messa a disposizione del materiale documentario e favorendo l'accesso degli incaricati per i controlli durante lo svolgimento delle attività sportive patrocinate.

Il personale incaricato per i controlli può essere dipendente comunale, personale tecnico incaricato all'uopo dall'Amministrazione Comunale o personale di Castellanza Servizi Patrimonio.

Articolo 11. Penali

Qualora dal controllo della documentazione presentata emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'Associazione / Società dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel caso in cui le discordanze siano più di una non si potrà godere del beneficio per un periodo di tre anni oltre l'applicazione delle norme previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.